

CREDITO SCOLASTICO (classi III, IV, V)

Il credito da attribuire in relazione al profitto tiene quindi conto delle valutazioni emerse nello scrutinio finale e di altri elementi connessi con il comportamento, l'interesse, l'impegno e la partecipazione al dialogo educativo. Il punteggio di credito è determinato dalla media numerica (M) dei voti acquisita nelle singole discipline nello scrutinio finale delle classi del triennio, comprensiva della valutazione delle competenze, abilità e conoscenze acquisite in ambito extra-scolastico (e quindi anche in ambiti non formali ed informali). Il riconoscimento di eventuali attività extra-scolastiche non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. Il valore di tali attività va piuttosto commisurato all'arricchimento personale e professionale dello studente conseguente al loro svolgimento, con annotazione sul "Curriculum dello studente".

Il credito scolastico (art. 15 - Dlgs 62/17, Legge 150/2024 e art. 11 della O.M. 67/2025)
Il credito scolastico è un punteggio attribuito dal Consiglio di Classe ad ogni studente delle classi terze, quarte e quinte, in base alla media (M) dei voti conseguiti nello scrutinio finale in relazione ad apposite tabelle ministeriali (Allegato A del D.Lgs. 62/2017). Per il credito scolastico sono a disposizione 40 punti complessivi nell'arco di un triennio.

L'attribuzione del punteggio di credito all'interno della relativa banda di oscillazione avviene in ragione della media dei voti (M) tenendo conto dei VINCOLI imposti dalla Legge 150/2024.

Nel caso in cui il voto di profitto in sede di scrutinio finale per l'insegnamento trasversale di Ed. Civica sia inferiore ai sei decimi (situazione da ritenersi eccezionale), opera – in analogia alle altre discipline l'istituto della "sospensione del giudizio" (art. 4, comma 6 del DPR 122/09). In tale (eccezionale) situazione l'accertamento del recupero delle carenze formative relativo all'Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe: la somministrazione delle prove per l'accertamento delle carenze sarà effettuata dai Docenti la cui proposta di voto ha inciso maggiormente nella valutazione finale (se in numero non inferiore a due), eventualmente integrata dal docente coordinatore per l'educazione civica.

Nel caso in cui le ore di assenza dovessero risultare superiori ad un quarto del monte ore annuale personalizzato dell'allievo, lo stesso non potrà essere scrutinato (per il corretto conteggio delle assenze si terrà conto dei casi di deroga previsti dalla vigente normativa ed a quelli già deliberati dal Collegio dei Docenti per il corrente a. s.). Per quanto riguarda gli attestati che documentano crediti formativi la cui valutazione terrà conto della natura, dei tempi e della significatività dell'impegno certificato, che dovrà essere in linea con il corso di studi o perlomeno, ad insindacabile giudizio del consiglio di classe, avere avuto una positiva ricaduta sulla formazione dell'allievo. La valutazione delle esperienze di PCTO concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce, in tal senso, alla definizione del credito scolastico. La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dei PCTO,

deve essere acquisita entro il 05/06/2025. In caso di esito negativo degli scrutini, nel tabellone, l'indicazione dei voti è sostituita con il riferimento al risultato negativo riportato (N = Non ammesso alla classe successiva). Il CdC provvederà a stilare un giudizio preciso e dettagliato delle motivazioni che hanno determinato la non ammissione alla classe successiva, giudizio che il coordinatore dovrà inserire sul Registro Elettronico.

In caso di sospensione del giudizio finale, nel tabellone, sarà riportata solamente l'indicazione "SO=sospensione del giudizio". In tal caso il docente della disciplina interessata avrà cura di formulare, direttamente sul Portale Argo, un giudizio in cui

siano espresse le motivazioni che hanno determinato la sospensione del giudizio e le modalità di recupero del debito (attività organizzate dall'istituzione scolastica/studio autonomo/etc). La Scuola comunicherà alle famiglie, per iscritto, la decisione assunta dal Consiglio di Classe indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i contenuti disciplinari da conseguire o da consolidare. Nel caso in cui i genitori non ritenessero di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, dovranno comunicarlo per iscritto, fermo restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche. I corsi di recupero estivi avranno inizio presumibilmente a fine giugno e termineranno entro la seconda decade del mese di Luglio. Le verifiche e le riunioni per gli scrutini finali saranno effettuate entro il mese di Agosto 2025.

Per quanto riguarda l'ammissione agli esami di maturità, salvo successivi provvedimenti, ci si atterrà alla vigente normativa ed a quanto indicato nell'O.M. n.67/2025 sugli Esami di Stato come integrata con nota n.13496 del 03/04/2025 e precisamente: "Sono ammessi all'esame di Stato gli alunni che in sede di scrutinio finale, conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina, il consiglio di classe può comunque deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di Stato" (in tal caso sia nel R.E. che nel tabellone dei voti si riporterà la votazione effettivamente conseguita, con la quale verrà calcolata anche la media dei voti e conseguentemente il credito scolastico). Si precisa, inoltre, che il voto di comportamento, sempre ai fini dell'ammissione all'Esame di maturità, come previsto dall'O.M. art. 4 c. 1.IV, deve essere "non inferiore a sei decimi. Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, ai sensi dell'art. 13, co. 2, lettera d), secondo periodo del d. lgs. 62/2017 – introdotto dall'art.1, co. 1, lettera c), della l. 150/2024, il consiglio di classe assegna un elaborato critico

in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo. La definizione della tematica oggetto dell'elaborato viene effettuata dal consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale; l'assegnazione dell'elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, vengono comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso, tramite comunicazione nell'area riservata del registro elettronico, cui accede il singolo studente con le proprie credenziali. Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi."

L'ammissione o la non ammissione agli Esami di Stato dovrà essere specificatamente motivata con un giudizio analitico, approntato dal coordinatore, sulla base dei giudizi dei singoli docenti, direttamente sul Portale Argo (alla voce Scrutini→ Giudizi), scegliendo di avvalersi o meno della creazione guidata. Nel caso di non ammissione la motivazione dovrà essere riportata anche nel verbale del CdC e trascritta sul modello appositamente predisposto che dovrà essere consegnato dal docente coordinatore alla Segreteria didattica entro il giorno successivo allo scrutinio. La Segreteria Didattica provvederà a notificare il modello alla famiglia prima della pubblicazione degli esiti.

In sede di scrutinio, i consigli delle classi seconde provvederanno a compilare, direttamente sul Registro Elettronico Argo, la certificazione delle competenze per tutti gli alunni promossi alla classe successiva; per gli alunni con sospensione del giudizio la certificazione verrà predisposta nello scrutinio di agosto.

I consigli delle classi quinte provvederanno ad integrare il documento del 15 Maggio con il programma definitivo integrato con le parti del programma svolto dopo il 15 maggio, il prospetto del credito scolastico attribuito e con l'ulteriore eventuale documentazione ritenuta opportuna e/o necessaria.

TABELLA per l'attribuzione del credito scolastico – D.Lgs. 62/2017

Media dei voti	Fasce di credito ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.